

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 661

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, ALMIRANTE, GREGGI, FRANCHI, BAGHINO,
CARADONNA, MENNITTI, PIROLO, RUBINACCI, SANTA-
GATI, SERVELLO, TRIPODI, VALENSISE**

Presentata il 4 ottobre 1979

**Attribuzione ai direttori di divisione della qualifica superiore
in sede di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336,
concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato
e degli enti pubblici ex combattenti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel periodo che va dal maggio 1970 al giugno 1972 il Parlamento, interpretando la necessità delle Amministrazioni dello Stato di rinnovare i propri quadri, emanò due leggi fondamentali per agevolare l'esodo anticipato del personale rispetto al normale collocamento a riposo.

Le due leggi sono: la 24 maggio 1970, n. 336, che ha dettato norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti; il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad orientamento autonomo, emanato in base alla legge di delegazio-

ne 28 ottobre 1970, n. 775, che modificava la precedente del 18 marzo 1968, n. 249.

Di questo decreto delegato, agli effetti della presente proposta di legge, vanno segnalati due articoli e, cioè, il 67 che detta norma sull'esodo volontario con disposizioni in gran parte analoghe a quelle già previste nella legge per il personale ex combattente e l'articolo 55 che introduce la nuova qualifica di « direttore aggiunto di divisione », inserita fra quella di direttore di sezione e quello di divisione.

Fra gli altri benefici, connessi all'esodo, venne previsto il passaggio alla qualifica immediatamente superiore a quella ricoperta e, al terzo comma dell'articolo

67 del citato decreto presidenziale, fu precisato che coloro i quali rivestivano il grado di ispettori generali erano assimilati ai dirigenti superiori; i direttori di divisione ai primi dirigenti.

Per coloro, invece che, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, avrebbero conseguito le qualifiche corrispondenti al cessato grado di ispettore generale o di direttore di divisione, dovevano essere riconosciute, quali qualifiche immediatamente superiori, quella di dirigente superiore e, rispettivamente, di primo dirigente alla seconda classe di stipendio.

Invece, per il nuovo grado di direttore aggiunto di divisione, non venne — con grave fattura logica — riconosciuto il diritto di acquisire la qualifica immediatamente superiore, bensì soltanto l'ultima classe di stipendio nel grado ricoperto.

Questo criterio, inoltre ed erroneamente, è stato recepito anche nei casi di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, malgrado per questa specifica legge, fosse stata emanata la legge 9 ottobre 1971, n. 824, ove all'articolo 3 inequivocabilmente detta: « per la qualifica o la classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta, cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si intende quella eventualmente

conferibile in relazione alle carriere di appartenenza quale previsto dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai vari contratti collettivi di lavoro ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento ».

Di ciò, naturalmente, gli interessati si dolgono in quanto solo per essi, fra tutti i beneficiati dalla legge sugli ex combattenti e dalle norme del decreto presidenziale in merito all'esodo volontario, si esclude il riconoscimento della assimilabilità alla qualifica superiore e li si condiziona alla soluzione meno favorevole riconoscendo loro soltanto l'ultima classe di stipendio nella qualifica stessa.

Convinti che la norma del terzo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, contrasti con la disposizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo per cui: « ai dirigenti ed al restante personale della carriera esecutiva... sono attribuiti... la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta » e con l'articolo 33 della legge 1971, n. 824, che reca « Norme di attuazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore di dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex-combattenti ed assimilati » confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro voto favorevole alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Al personale delle amministrazioni dello Stato con qualifica di « direttore aggiunto » o equiparato collocato o da collocarsi a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, spetta agli effetti dell'articolo 2 della citata legge ed ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita, la qualifica di primo dirigente alla seconda classe di stipendio.

ART. 2.

Al personale delle amministrazioni dello Stato con un biennio di anzianità nella qualifica di « direttore aggiunto » o equiparato anche se derivante dalla applicazione del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, spetta la liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita sulla base di quanto previsto per i dirigenti superiori.

ART. 3.

I direttori aggiunti di divisione o qualifiche equiparate già collocati a riposo, al fine di attribuzione della qualifica superiore ai sensi della presente legge, presentano, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, domanda all'amministrazione da cui dipendevano in carta esente da bollo.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il corrente anno si provvede mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.